La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 giugno 2013

Il direttore generale: PANI

13A05688

DETERMINA 21 giugno 2013.

Modalità e condizioni di impiego dei medicinali a base di Clozapina. (Determina n. 602/2013).

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio al Registro «Visti Semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato Direttore Generale dell'Agenzia Italiana del Farmaco il Prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n.245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;;

Viste le determinazioni con le quali le società hanno ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale;

Vista la determinazione AIFA n. 443 del 23/04/2013 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 23/05/2013 n. 119 con la quale veniva abolito l'obbligo di prescrizione con diagnosi e piano terapeutico (PT) per i medicinali antipsicotici di seconda generazione;

Visto il parere della Commissione Tecnica Scientifica nella seduta del 5, 6 e 7 giugno 2013 secondo cui, in relazione alle difficoltà di prescrizione in particolare dei farmaci contenenti Clozapina, aventi come regime prescrittivo la ricetta limitativa (RNRL), in assenza di PT si possono creare problemi di accesso per i pazienti, e pertanto si intende modificare la precedente determina n. 443 del 23/04/2013;

Determina

Art. 1.

Alle confezioni delle specialità medicinali a base di Clozapina, si applicano le seguenti condizioni e modalità di impiego:

«Prescrizione del medicinale soggetta a diagnosi e piano terapeutico».

Art. 2.

La presente determinazione è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale, ed entra in vigore a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione.

Roma, 21 giugno 2013

Il direttore generale: PANI

13A05822

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERA 18 febbraio 2013.

Legge n. 97/1994: approvazione dei criteri di riparto e ripartizione tra le regioni e le province autonome del fondo nazionale per la montagna per l'anno 2010. (Delibera n. 10/2013).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 31 gennaio 1994, n. 97, recante «Nuove disposizioni per le zone montane» che, all'art. 2, comma 1, istituisce presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica il Fondo nazionale per la montagna;

Visto, in particolare, il comma 5, dell'art. 2 della legge n. 97/1994 e le sue successive modificazioni, il quale stabilisce che i criteri di ripartizione del Fondo tra le Regioni e le Province autonome sono adottati con deliberazione di questo Comitato sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province autonome su proposta del Ministro per i rapporti con le Regioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali;

Visto, altresì, il comma 6 del citato art. 2 inerente i criteri da tenere presenti nella ripartizione del Fondo;

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che all'art. 34 estende il riparto del Fondo a tutte le Regioni e le Province autonome;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria 2008) che, all'art. 2 comma 40, ha previsto, per l'anno 2010, uno stanziamento del Fondo pari a 50.000.000,00 euro, successivamente ridotto a 39.474.802,00 euro in applicazione dell'art. 60, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133;

Visto il bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 2010, dal quale risulta assegnato, sul capitolo di spesa 445 denominato «Fondo nazionale per la montagna», un importo pari a 44.018.990,00 euro, comprensivo di un incremento dello stanziamento del Fondo pari a euro 4.544.188,00;

Visto il decreto-legge del 31 maggio 2010, n. 78, recante «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica», convertito, con modificazioni,

dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in applicazione del quale le risorse del Fondo hanno subito un'ulteriore riduzione di 2.197.662,43 euro;

Considerato, pertanto, che l'importo definitivo del Fondo su cui operare la ripartizione tra le Regioni e le Province autonome per l'anno 2010, arrotondato all'unità, ammonta a 41.821.327,00 euro;

Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191 e in particolare l'art. 2, comma 109, che ha abrogato, a partire dal 1° gennaio 2010, gli articoli 5 e 6 della legge 30 novembre 1989, n. 386, con ciò disponendo che le Province autonome di Trento e Bolzano non partecipino alla ripartizione di finanziamenti statali;

Vista la nota del Capo di Gabinetto, d'ordine del Ministro per i rapporti con le Regioni, n. 723 del 10 gennaio 2013, concernente la proposta di ripartizione, tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, del Fondo nazionale per la montagna per l'anno 2010;

Considerato che la detta proposta si sostanzia nella relazione predisposta dall'ISTAT, corredata delle relative tavole statistiche, concernente l'aggiornamento delle quote di riparto del detto Fondo per l'anno 2010 elaborato secondo la metodologia già seguita in occasione della precedente ripartizione relativa all'anno 2009 approvata con la delibera di questo Comitato 20 gennaio 2012, n. 13 (*Gazzetta Ufficiale* n. 150/2012), utilizzando per l'indice di ruralità (RUR) i dati censuari del 2001 già adottati negli anni 2007 e precedenti, come richiesto in sede di Conferenza Stato-Regioni;

Considerato inoltre che l'aggiornamento 2010 ha tenuto conto:

della più recente articolazione dei Comuni per popolazione residente montana, grado di montanità e appartenenza a Comunità montane (riferita a dicembre 2010), fornita dall'UNCEM (Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani);

del cambio di Provincia (da Pesaro-Urbino a Rimini) e di Regione (dalle Marche all'Emilia Romagna) di sette Comuni in precedenza appartenenti alla Regione Marche (Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant'Agata Feltria e Talamello) intervenuto nel 2009 (legge 3 agosto 2009, n. 117, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 188/2009);

dei dati comunali disponibili al novembre 2012;

Considerato che sono altresì allegati alla detta proposta i pareri favorevoli resi rispettivamente dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome (Conferenza Stato-Regioni) nella seduta del 20 dicembre 2012, dal Ministero dell'economia e delle finanze e dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Vista la successiva nota del Dipartimento per gli affari regionali, il turismo e lo sport n. 2038 del 24 gennaio 2013, con la quale viene confermato l'importo effettivamente disponibile per la ripartizione in esame, pari a 41.821.327,00 euro e sono altresì quantificate le singole quote di spettanza regionale;

Vista la nota prot. DIPE n. 736 P del 15 febbraio 2013, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base dell'odierna seduta del Comitato, contenente le osservazioni e le prescrizioni da riportare nella presente delibera;

Acquisito sulla proposta in esame, nella odierna seduta, il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Sottosegretario di Stato del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;

Delibera:

1. Sono approvati, per l'anno 2010, i criteri di riparto del Fondo nazionale per la montagna tra le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano che, ai sensi dell'art. 2, comma 6, della legge n. 97/1994, tengono conto:

1.1. dell'estensione del territorio montano;

1.2. della popolazione residente nelle aree montane;

1.3. della salvaguardia dell'ambiente e dello sviluppo delle attività agro-silvo-pastorali;

1.4. del reddito medio pro-capite;

1.5. del livello dei servizi;

1.6. dell'entità dei trasferimenti finanziari ordinari e speciali.

2. Sono posti a base del presente riparto i seguenti indicatori statistici derivanti dai criteri di cui al punto 1:

2.1. indicatori dimensionali relativi alla superficie geografica e alla popolazione delle zone montane;

2.2. indicatori di intensità correttivi del dato dimensionale basati sulla composizione per età della popolazione, sulla situazione occupazionale, sui fenomeni di spopolamento, sul reddito medio pro-capite, sul livello dei servizi, sulle politiche e sulle esigenze di salvaguardia ambientale;

2.3. indicatore di perequazione volto a tenere conto delle altre fonti di finanziamento a disposizione delle Regioni per i territori montani.

3. Le relative quote di riparto percentuali afferenti a ciascuna Regione e Provincia autonoma sono riportate nella colonna A della tabella allegata, che costituisce parte integrante della presente delibera.

4. È contestualmente approvato, per l'anno 2010, il piano di riparto tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano della somma complessiva di 41.821.327,00 euro stanziata per l'anno 2010, di cui alla colonna B della predetta tabella.

5. Per le Province autonome di Trento e Bolzano non si procede all'assegnazione delle somme indicate nella proposta di riparto ai sensi di quanto stabilito dall'art. 2, comma 109 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, a titolo di concorso alle medesime Province al riequilibrio di finanza pubblica, secondo quanto previsto dall'art. 79 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Statuto Speciale per il Trentino Alto Adige). Le predette somme sono versate all'entrata del bilancio dello Stato al Capo X, capitolo 2368, art. 6.

Roma, 18 febbraio 2013

Il Presidente: MONTI

Il segretario: BARCA

Registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 2013
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 15

Riparto Fondo nazionale per la montagna – anno 2010

Regione	COLONNA A Quota di riparto (%)	COLONNA B Importi (euro)
Piemonte	7,749	**3.240.734,63**
Valle d'Aosta	1,403	**586.753,22**
Lombardia	7,530	**3.149.145,92**
Bolzano *	4,835	**2.022.061,16**
Trento *	3,613	**1.511.004,54**
Veneto	3,219	**1.346.228,52**
Friuli Venezia Giulia	2,000	**836.426,54**
Liguria	2,330	**974.436,92**
Emilia-Romagna	5,107	**2.135.815,17**
Toscana	5,609	**2.345.758,22**
Umbria	3,164	**1.323.226,79**
Marche	2,865	**1.198.181,02**
Lazio	5,390	**2.254.169,53**
Abruzzo	5,070	**2.120.341,28**
Molise	2,261	**945.580,20**
Campania	7,080	**2.960.949,95**
Puglia	3,312	**1.385.122,35**
Basilicata	4,560	**1.907.052,51**
Calabria	7,492	**3.133.253,82**
Sicilia	6,039	**2.525.589,94**
Sardegna	9,372	**3.919.494,77**
ITALIA	**100,000**	**41.821.327,00**

* Le somme di pertinenza delle Province autonome di Trento e Bolzano individuate nella proposta di riparto sono rese indisponibili ai sensi di quanto previsto dall' articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

13A05616